



messaggio municipale no. 01/2015

Comune di Ascona



**Convenzione per l'esercizio delle
competenze di Polizia Comunale nella
giurisdizione del Comune di Brissago**



v. rif.
n. rif. PB
Risoluzione municipale no. 197
Ascona, 17 febbraio 2015

MESSAGGIO no. 01/2015

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente l'approvazione della convenzione per l'esercizio
delle competenze di Polizia Comunale nella giurisdizione del
Comune di Brissago.

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo la proposta di
conclusione della convenzione per l'esercizio delle competenze di
polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Brissago sulla
base delle seguenti considerazioni:

Con messaggio governativo n° 6463 del 30 novembre 2010 il
Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di
legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le
Polizie comunali. Il Gran Consiglio ticinese, in data 16.03.2011,
ha adottato la nuova Legge sulla collaborazione tra la Polizia
Cantonale e le Polizie comunali. Legge che, una volta scaduti i
termini di referendum, è stata pubblicata nel bollettino
ufficiale delle leggi e atti esecutivi n.28 del 03.07.2012
unitamente al nuovo Regolamento della legge sulla collaborazione
fra Polizia cantonale e le Polizie comunali. Entrambi i nuovi
strumenti legislativi sono entrati in vigore il 01.09.2012 con le
modifiche pubblicate sul foglio Ufficiale del 18.04.2014
(Modifica allegato 1)

La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con
il relativo comune Polo. La Regione a cui appartiene il nostro
Comune, comprende i comuni di Ascona (comune Polo), Brissago,
Centovalli, Losone e Ronco sopra Ascona.

Le disposizioni legislative cantonali hanno inoltre definito i
compiti conferibili alle polizie comunali. In particolare con
l'entrata in vigore della legge sono stati automaticamente
conferiti alle Polizie comunali i compiti di cui all'allegato 2
capitolo A della legge, che viene allegato al presente messaggio.
I compiti di cui all'allegato 2 capitolo B potranno singolarmente
essere conferiti alle Polizie comunali solo in un secondo tempo
su esplicita richiesta dei comuni al Consiglio di Stato che deve
rilasciare la relativa delega.



In data 24.10.2013 il Dipartimento delle Istituzioni ha incontrato i comuni della Regione e ha illustrato la nuova legge. Ha spiegato in particolare che tutti i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere una convenzione con il comune Polo o con altri comuni con Polizia strutturata appartenenti alla regione per l'esercizio dei compiti di polizia. Ha inoltre spiegato che tutti i comuni devono contribuire, su delle basi di calcolo definite dal Dipartimento, ai costi della sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza.

Per quanto concerne il finanziamento il Dipartimento ha spiegato che l'importo che dovrà essere versato dai comuni che intendono convenzionarsi ad un corpo di polizia deve tener conto dei seguenti fattori:

- Costo agente di Polizia Comunale (Fr. 120'000.-annui);
- Necessità di agenti per il singolo comune sulla base del Piano direttore Cantonale e della popolazione ivi residente al 31 dicembre di ogni anno
- Fattori qualitativi che vanno a aumentare il costo pro-capite per un massimo del 50%
- Eventuali riduzioni a seguito di riversamenti cantonali.

Con sentenza 20.12.2013 il Tribunale federale, statuendo sui ricorsi presentati dai comuni della Val Maggia e dalla Valle Onsernone nonché dal Comune di Centovalli, ha stabilito in modo definitivo che la LCPol deve essere attuata dai Comuni e che il servizio di Polizia deve essere esteso sulle 24.

Considerato quanto sopra sono quindi state intavolate delle discussioni con i singoli Municipi e la Polizia del Borgo di Ascona al fine di affinare la Convenzione di Polizia.

Dalle discussioni è emerso quanto segue:

- I Comuni di Brissago e di Ronco Sopra Ascona hanno dimostrato sin da subito il loro interesse a concludere una convenzione con la Polizia di Ascona. Sono quindi state intavolate delle trattative concrete che hanno portato all'elaborazione della convenzione di cui si chiede l'approvazione con il presente Messaggio.
- Il Comune di Centovalli ha solo recentemente dimostrato interesse a concludere una convenzione con il Borgo di Ascona per il servizio di Polizia. Le trattative sono ancora in corso.
- Il Comune di Losone si è dotato di una Polizia strutturata (5 agenti e un comandante). Considerati i disposti di legge egli non è obbligato a sottoscrivere un accordo con il Comune di Ascona e per il momento neppure intenderla farlo.



Per quanto riguarda il Comune di Brissago rileviamo che egli dovrà versare, quale controprestazione finanziaria per il 2015 l'importo pro-capite di fr. 99.80, pari a **fr. 179'840.--** per l'anno 2015. Questo importo è stato calcolato tenendo conto delle direttive emanate dal Dipartimento, ed in particolare dei seguenti fattori:

- Fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione così come individuata nella Scheda R1 del Piano direttore Cantonale al 31.12.2013.
- Fattori qualitativi +50% a causa della presenza sul territorio di un valico di frontiera, 7 cambi valuta, 12 hotel, 15 commerci, 19 bar e ristoranti, 2 banche, 6 stazioni di servizio, 63% di case secondarie, intenso traffico pendolare calcolato in circa 5'000 passaggi al giorno sui due sensi.
- Deduzione di fr. 3.05 per riversamenti.

Abitanti	Zona PD	Unità necessaria	Fattori aumento-	Riv. Cantionali	Costo Pro capite	Costo complessivo Con fattori qualitativi
1802	retrotterra	1.103	+50%	Fr. 3.05	Fr. 99.80	Fr. 179'840.--

Tenuto conto dei fattori summenzionati il costo complessivo per il Comune di Brissago per il 2015 ad Ascona è di fr. 179'840. Chiaramente questo importo verrà versato pro rata a far tempo dall'entrata in vigore della convenzione. Per i prossimi anni il calcolo dovrà essere rivisto tenuto conto dei movimenti di abitanti e sulla base di calcolo sopra descritta. A tale scopo nella convenzione è prevista una delega a favore dei Municipi.

Ci permettiamo di far rimarcare le seguenti particolarità:

- La convenzione prevede una durata di 10 anni con possibilità di disdetta della stessa con un preavviso di 3 anni per la fine di un anno civile.
- La convenzione prevede l'assunzione da parte del Municipio di Ascona dei due agenti attualmente alle dipendenze di Brissago. Questa operazione, considerato il contributo finanziario pagato da Brissago e quello che verrà versato da Ronco s/Ascona, è senza conseguenze finanziarie per il Comune di Ascona.

Per tutti gli altri dettagli, di minor rilievo, vi rinviamo alla lettura della convenzione allegata in copia.

Ci si permette di osservare che a norma dell'art. 7 RLCPol i comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato



della medesima regione o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, ovvero entro il 1.09.2015. L'art. 4 cpv. 4 LCPol prevede anche che in assenza della convenzione il consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato. Nel nostro caso quindi il Consiglio di Stato, qualora non dovesse essere formalizzata la convenzione con Brissago, potrebbe affiliare d'Ufficio il Comune alla nostra Polizia. In tal caso i criteri sarebbero imposti dal Cantone e non più il frutto di una discussione tra i due Comuni. Ciò che va per certo evitato.

Il termine del 1.9.2015 è quindi da intendersi quale termine ultimo per il nostro comune per l'entrata in funzione della nuova organizzazione. Entro tale data la convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali e ratificata dal Consiglio di Stato.

Il Municipio valuta in modo estremamente positivo la conclusione della convenzione in oggetto che va per certo a beneficio della sicurezza dell'intera regione e in particolare del nostro territorio comunale. Il Municipio tiene a sottolineare che mai come ora sia opportuno poter disporre di corpi di Polizia ben strutturati, in grado di adempiere tutti i compiti affidatigli dalla legge durante le 24 ore, e questo per una migliore protezione della nostra popolazione di fronte ad un dilagante fenomeno delinquenziale, ma anche per migliorare il senso di sicurezza di tutta la popolazione. Da notare a tal proposito che il nostro comune può ora contare sull'intervento della Polizia comunale e anche su quello della polizia cantonale. Il servizio è quindi senz'altro migliorato e a noi favorevole. L'inizio del servizio è previsto per il 01.05.2015

Conclusioni

In conclusione il Municipio, fermamente convinto della bontà e della necessità dell'operazione che vi sottoponiamo, vi invita a ratificare la conclusione della convenzione di collaborazione con il Comune di Brissago per quanto concerne il servizio di Polizia.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione e delle Petizioni

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).



Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza semplice corrispondente alla maggioranza assoluta dei presenti.

PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvata la convenzione di collaborazione con il comune di Brissago avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Brissago da parte della Polizia del Borgo di Ascona
2. La convenzione entra in vigore, previa ratifica del Consiglio di Stato, con effetto al 01.05.2015.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

La Segretaria:

Dr. Med. Luca Pissoglio



Avv. Paola Bernasconi

Allegato:

- LCPol e RlCPol

CONVENZIONE

tra il **Comune del Borgo di Ascona**
(rappresentato dal suo Municipio)

e

il **Comune di Brissago**
(rappresentato dal suo Municipio)

Avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del comune di Brissago da parte della Polizia del Borgo di Ascona (Comune Polo).

Richiamati:

- L'art. 4 della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
- L'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27.06.2012;
- Le istruzioni del Dipartimento delle Istituzioni distribuite a tutti i Comuni della Regione VII in occasione della serata informativa del 24.10.2013.

Si conviene quanto segue:

1. Oggetto e scopo

La presente convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di Polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Brissago ad opera della Polizia del Comune Polo del Borgo di Ascona.

Sono svolte dalla Polizia del Borgo di Ascona le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 della RLCPol che viene allegato alla presente convenzione. .

Le prestazioni di Polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

2. Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di Polizia il Comune di Brissago verserà al Comune del Borgo di Ascona un'indennità pecuniaria. L'indennità terrà conto:

- del fabbisogno di servizi di polizia del Comune di Brissago finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo espresso in termini di agenti ed il relativo costo pro-capite;
- di elementi quantitativi e qualitativi del Comune di Brissago che rendono necessaria un'accresciuta presenza e un'accresciuto controllo da parte della Polizia del Borgo di Ascona.
- della deduzione per riversamenti cantonali.

Per quanto concerne il Comune di Brissago la base di calcolo per l'anno 2015 è la seguente:

- fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione così come individuata nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale del 31.12.2013.
- fattori quantitativi e qualitativi + 50% a causa della presenza sul territorio di un valico di frontiera, 7 cambi valuta, 12 hotel, 15 commerci, 19 bar e ristoranti, 2 banche, 6 stazioni di servizio, 63% di case secondarie, intenso traffico pendolare calcolato in 5'000 passaggi al giorno sui due sensi.
- deduzione di fr. 3.05 per riversamenti cantonali;

Il calcolo viene così effettuato:

Abitanti	Zona PD	Unità necessaria	Costo complessivo	+ Riv. Cantonali	Fattori aumento	Costo Pro capite
1802	retrotterra	1.103	Fr. 132'342.86	Fr. 3.05.--	+ 50%	Fr. 99.80

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia per l'anno 2015 è quindi di fr. 99.80 pari a complessivi fr. 179'840.-- annui. Per il 2015 l'importo verrà versato pro rata a far tempo dall'entrata in vigore della presente convenzione.

L'indennità verrà ricalcolata all'inizio di ogni anno sulla base dei nuovi dati relativi alla popolazione del Comune di Brissago. La percentuale aggiuntiva relativa ai fattori quantitativi e qualitativi potrà essere modificata unicamente se vi saranno sul territorio del Comune di Brissago dei cambiamenti particolari e imprevedibili. In ogni caso sarà possibile unicamente un aumento dell'indennità e non una diminuzione. Al Municipio del Borgo di Ascona e al Municipio di Brissago viene data delega al fine di procedere direttamente con il ricalcolo dell'indennità.

L'indennità per le prestazioni di polizia verrà versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento al Comune del Borgo di Ascona.

L'indennità di cui sopra è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo valendo quale indice base l'indice del mese di maggio 2015. Il primo adeguamento verrà effettuato il 01.05.2016.

3. Assunzione agenti

Il Comune del Borgo di Ascona assumerà i due agenti di Polizia attualmente impiegati presso il Comune di Brissago a far tempo dall'approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio Comunale.

Il Comune di Brissago vende al Comune di Ascona l'equipaggiamento attualmente a disposizione degli agenti, comprese le radio Polycom, per l'importo di complessivi fr. 6'000.--. Questo importo verrà dedotto direttamente dalla fattura che il Comune di Ascona invierà al Comune di Brissago per il servizio di Polizia.

4. Autovettura

Il Comune di Ascona acquista l'autovettura di servizio della Polizia di Brissago per l'importo di fr. 15'000.—. Questo importo viene soluto con 3 rate annuali di fr. 5'000.— ciascuna che verranno già dedotte dalla fattura che il Comune di Ascona invierà al Comune di Brissago per il servizio di Polizia.

5. Gestione delle procedure contravvenzionali

Il Comune di Brissago continuerà a gestire con il proprio personale le procedure contravvenzionali che verranno elevate dagli agenti della Polizia del Borgo di Ascona. L'incasso avverrà direttamente per il tramite del Comune di Brissago. Ciò considerato il Comune di Brissago verserà al Comune del Borgo di Ascona l'importo di favore di fr. 10.— per ogni procedura di multa disciplinare e per ogni procedura in via ordinaria.

Il Comune di Brissago verserà al Comune del Borgo di Ascona un importo a copertura delle spese amministrative e di noleggio del radar necessarie per il servizio sul proprio territorio. L'importo verrà fissato di regola entro il 31 dicembre di ogni anno tenendo conto dei costi effettivi. I costi di noleggio e di manutenzione dell'apparecchio verranno divisi equamente tra tutti i comuni facenti parte della Regione VII.

Il riversamento degli importi di cui sopra verrà effettuato dal Comune di Brissago al Comune del Borgo di Ascona una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno.

6. Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere al comando della Polizia di garantire, oltre all'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

A tale scopo almeno due volte all'anno i Capi Dicastero di entrambi i comuni dovranno partecipare ad una riunione che verrà organizzata dal Dicastero Polizia del Borgo di Ascona al fine di stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e che ne garantisca la corretta implementazione. A queste riunioni parteciperanno anche i Capi Dicastero dei comuni facenti parte della Regione VII.

7. Rendiconto

La Polizia del Borgo di Ascona redigerà annualmente un rendiconto sull'attività svolta e lo farà pervenire al comune di Brissago.

In caso di necessità il Municipio del comune di Brissago potrà richiedere alla Polizia del Borgo di Ascona dei rapporti intermedi. Su richiesta il Comandante fornirà pure un rendiconto sugli interventi mensilmente effettuati sul territorio di Brissago.

Resta riservato l'art. 8 LCPol che stabilisce che tutte le attività della Polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio e che quindi in questo ambito le informazioni acquisite dalle Polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

8. Responsabilità civili e assicurazioni

La Polizia del Borgo di Ascona risponde dei danni causati dagli agenti del proprio corpo di Polizia sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

9. Contestazioni

A norma dell'art. 6 RLCPol qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza.

10. Modifiche successive

Con il consenso delle parti e riservata la ratifica del Consiglio di Stato la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 sezione B), il Comune del Borgo di Ascona informerà per tempo il Comune di Brissago e ne raccoglierà eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui al punto 2 del presente accordo in questo caso potrà essere opportunamente adeguata d'intesa tra le parti.

11. Durata e disdetta

Riservate eventuali modifiche legislative a livello federale e cantonale, la presente convenzione ha durata di 10 anni e potrà essere disdetta dalle parti con un termine di preavviso di 3 anni.

Si rileva che per legge il Comune di Brissago deve essere in grado di garantire in ogni tempo il servizio di Polizia stabilito dalla LCPol.

12. Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

13. Entrata in vigore

Previa ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'art. 4 cpv. 3 LCPol la presente convenzione entra in vigore il 1.05.2015.

Ascona,

Per il Municipio di Ascona

Il Sindaco:

La Segretaria:

Luogo, data:

Per il Municipio di Brissago

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio Comunale di Ascona il

Approvata dal Consiglio Comunale di Brissago il

Ratificata dalla Sezione degli Enti locali su delega del Consiglio di Stato il

Legge
sulla collaborazione fra la Polizia cantonale
e le Polizie comunali (LCPol)
 (del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento

Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Esercizio delle competenze di polizia comunali

Art. 3 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni

Art. 4 ¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare

Attività di coordinamento

Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione regionale del territorio cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità

Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione

Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale

Art. 10 ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti

Art. 11 ¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto

Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso

Art. 13 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Publicato nel BU 2012, 249.

Regolamento
della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale
e le Polizie comunali
(del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011,

decreta:

Regioni di polizia comunale
(art. 7 LCPol)

Art. 1 ¹Le otto regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

²In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

³È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

Competenze e compiti
delle polizie comunali
(art. 3 LCPol)

Art. 2 ¹Prevvia ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella Sezione A dell'Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

²In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

³Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell'Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

⁴In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

⁵Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.

⁶Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 ¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

²I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.

Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

³In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro-capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2000 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.

⁴Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.

⁵Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

⁶Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle competenze

Art. 4 ¹Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all'inadempienza riscontrata.

²In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti

(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)

Art. 5 ¹I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

²Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

³Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

⁴Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 ¹Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transitoria

Art. 7 ¹I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPOl), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Pubblicato nel BU 2012, 253.

Allegato 1¹
(art. 7 LCPOl)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vergeletto, Vogorno.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPOl)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPOl e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale	Condizioni
----	------------------------------	------------

¹ Allegato modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 199.

	(LCStr e relative Ordinanze)	
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infortuni domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortuni sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la

		sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lcar e 86 Rcar	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.

6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)

LCStr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007

LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999

LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989

LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010

RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011

LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)

LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987

LASP: legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999

Lorp: legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941